



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2379 del 2022, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Marco Vitale, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio  
Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

***per l'annullamento, previa sospensiva,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'elenco degli ammessi alla prova orale del Concorso interno, per titoli ed  
esami, al fine della copertura di 313 unità nella qualifica di ispettori antincendi del  
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato il 23 dicembre 2021, ove non  
risulta il ricorrente;
- dell'esclusione del ricorrente dalla prova scritta del Concorso, espressa il 23

dicembre 2021, per non aver raggiunto il punteggio minimo di almeno 21/30 al fine dell'ammissione alla prova orale;

- del verbale concernente la correzione della prova scritta del ricorrente, recante l'attribuzione in suo favore del punteggio di 19.50, come tale insufficiente al raggiungimento di almeno 21/30;

- del questionario dei quiz somministrato al ricorrente al fine dello svolgimento della prova scritta laddove reca 3 domande illegittime, nonché il relativo atto di approvazione dello stesso;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente, ivi compresa sin d'ora la graduatoria finale ove non dovesse recare il suo nominativo,

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2/8/2022:

della graduatoria finale del concorso interno volto alla copertura di 313 posti di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di ogni atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

#### PREMESSO CHE

- il signor Marco Vitale ha partecipato al concorso interno, per titoli ed esami, al fine della copertura di 313 posti nella qualifica di ispettore antincendi di cui al bando del 26.2.2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'interno del 1° marzo 2021, ottenendo alla prova scritta (n.60 quesiti a risposta multipla) il punteggio di 19.50, non utile al suo superamento, conteggiandosi 39

domande esatte e 21 errate;

- il candidato riferisce che a 3 di tali domande la Commissione ha attribuito il punteggio di 0 ritenendo le risposte errate e pertanto avverso tale giudizio e la conseguente esclusione nonché gli altri atti in epigrafe ha proposto ricorso deducendo il seguente motivo di impugnazione: *Violazione della lex specialis e dell'art. 1 della L. 07/08/1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza d'istruttoria, manifesta illogicità, arbitrarietà e disparità di trattamento*: parte ricorrente censura la illegittimità del giudizio in quanto alla luce anche della relazione del consulente di parte, iscritto all'elenco professionale antincendio presso il Ministero dell'Interno, che ha esaminato il questionario delle domande e delle risposte, sarebbero stati evidenziati i vizi dei quesiti nn. 52, 59 e 27 per la scarsa chiarezza, l'ambiguità e la non agevole comprensione tale da indurre il candidato nell'errore della risposta, peraltro l'Amministrazione in presenza di domande viziate avrebbe dovuto intervenire somministrando di nuovo ai candidati un questionario corretto. Quindi il ricorrente ha concluso per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell'efficacia degli stessi, con l'ammissione con riserva alla procedura o con ripetizione della prova con domande legittime;

- si è costituito in giudizio in resistenza il Ministero dell'interno intimato ed ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato e comunque la infondatezza del gravame;

- parte ricorrente ha replicato con memoria alle eccezioni e deduzioni dell'Amministrazione opponendosi alla eccezione di inammissibilità ed ha insistito per la fondatezza del gravame e delle censure dedotte alla luce anche di ulteriore relazione del consulente tecnico di parte sui profili di illegittimità già denunciati in relazione al questionario somministrato al candidato;

- con ordinanza n. 2211 del 2022 è stata respinta la suindicata domanda cautelare; il Consiglio di Stato con ordinanza n.2211 del 2022 ha accolto l'appello cautelare e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha disposto l'ammissione con riserva del ricorrente alle successive prove concorsuali;

- il Ministero resistente ha depositato documentazione e con nota ha rappresentato che il ricorrente, a seguito della predetta ordinanza del Consiglio di Stato che lo ha ammesso con riserva al prosieguo delle prove, ha sostenuto la prova orale in data 14.6.2022 risultando idoneo;

CHE

- parte ricorrente ha proposto atto recante motivi aggiunti, depositato in data 2.8.2022, avverso la graduatoria finale del concorso interno in questione deducendo la illegittimità derivata dagli atti già impugnati con il ricorso introduttivo per gli analoghi motivi ed ha ulteriormente argomentato con articolate considerazioni sulla erroneità e ambiguità delle domande somministrate al candidato, allegando ulteriore dettagliata relazione del consulente tecnico, stante l'assoluta logicità e chiarezza di quanto in essa osservato non solo sotto il profilo tecnico, ma anche sotto quello strettamente giuridico, ed ha quindi confermato con ciò i profili di illegittimità denunciati con il ricorso; indi ha concluso per l'accoglimento del gravame;

- la resistente con memoria difensiva si è opposta all'atto recante motivi aggiunti e nel richiamare le difese già svolte per il ricorso introduttivo, ha rilevato che in ossequio al principio della par condicio dei candidati, l'Amministrazione avrebbe ben agito non inserendo i ricorrenti nella graduatoria di merito, trattandosi di graduatoria degli idonei che effettivamente hanno superato, per merito, sia la prova scritta che la prova orale ed ha insistito per l'inammissibilità dei ricorsi per mancato superamento della prova di resistenza.

Alla udienza pubblica del 29 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

TANTO PREMESSO

Considerato che il ricorso non è ancora maturo per la decisione, rileva il Collegio che è necessario, ai fini del decidere, acquisire dall'Amministrazione resistente documentati elementi riguardo alla posizione del ricorrente che ha superato la prova orale, come comunicato dalla stessa Amministrazione, e in particolare di produrre in giudizio un prospetto con indicazione della votazione ottenuta dal candidato

risultato idoneo nonché di quella relativa alla posizione in graduatoria.

Ritenuto che per tale adempimento è congruo assegnare il termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, onerando la parte ricorrente di notificare detta ordinanza all'Amministrazione resistente anche presso la sede effettiva.

Ritenuto che parte ricorrente ha notificato solo ad alcuni controinteressati l'atto recante motivi aggiunti proposto per l'annullamento del D.M. n. 189 del 6 giugno 2022 di approvazione della graduatoria finale del concorso interno in questione, e tenuto conto del numero indefinito di potenziali controinteressati e delle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio, sussistono i presupposti per autorizzare il ricorrente alla notifica del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti nonché della presente ordinanza nei confronti dei soggetti di cui alla graduatoria finale del concorso interno in epigrafe.

Considerato di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione.

Riservata ogni decisione nel rito, nel merito e sulle spese del giudizio.

Ritenuto di fissare per il prosieguo del giudizio l'udienza pubblica del 3 ottobre 2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) così dispone:

- di acquisire i suddetti incumbenti istruttori dall'Amministrazione resistente che dovrà provvedere nel termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, onerando la parte ricorrente di notificare detta ordinanza all'Amministrazione resistente anche presso la sede effettiva;
- di autorizzare parte ricorrente alla integrazione del contraddittorio processuale, con notifica dell'intero gravame per pubblici proclami, con le modalità e termini stabiliti in parte motiva;
- si riserva ogni decisione nel rito, nel merito e sulle spese del giudizio;
- fissa per il prosieguo del giudizio l'udienza pubblica del 3 ottobre 2023.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione della presente ordinanza presso la sede effettiva dell'amministrazione.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.